

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA UNIONE SPORTIVA TRIESTINA NUOTO – TRIESTE

Articolo 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

1. È costituita un'associazione denominata "**Associazione Dilettantistica Unione Sportiva Triestina Nuoto**" (da qui in avanti identificata anche come U.S.T.N.).

Articolo 2 – DURATA

1. La durata dell'Associazione è illimitata.
2. L'Associazione può essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea Generale degli Associati, convocata nella seduta straordinaria e con i quorum di cui all'articolo 14 del presente Statuto, che stabilirà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente ad altra Associazione con soli fini sportivi, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della L. 662 del 23 dicembre 1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. È escluso in ogni caso il riparto del patrimonio residuo tra i Soci.

Articolo 3 – SEDE

1. L'Associazione dilettantistica Unione Sportiva Triestina Nuoto - nata nel 1919 quale sezione autonoma dell'Unione Sportiva Triestina dalla quale si è distaccata nel 1968 - ha la sua sede legale in Trieste.

Articolo 4 – DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI (O SOCI)

1. Il domicilio dei Soci per ogni e qualsivoglia rapporto con l'Associazione è quello risultante dal 'Libro dei Soci'.

Articolo 5 – COLORI, STEMMA E BANDIERA SOCIALI.

1. I colori sociali sono il bianco ed il rosso.
2. Lo stemma sociale ricalca lo stemma della città di Trieste, rappresentato da una alabarda corredata dalla stella d'oro al merito sportivo conferita dal C.O.N.I. nel 1971, con sotto riportato l'anno di fondazione 1919 e sotto ancora l'acronimo distintivo dell'Associazione USTN, senza punteggiatura.
3. La bandiera sociale è a fondo rosso con alabarda bianca e la scritta USTN.
4. Tutti gli atleti in occasione di gare, trasferte, momenti rappresentativi, devono indossare gli indumenti con i colori sociali.
5. I diritti sul marchio e sugli altri segni distintivi della U.S.T.N. sono di proprietà ed uso esclusivo dell'Associazione secondo le leggi italiane e internazionali.

Articolo 6 – OGGETTO

1. L'Associazione è un ente di diritto privato apolitico, aconfessionale, senza fine di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative ed ha lo scopo di promuovere e diffondere a livello agonistico e nello spirito olimpico le varie discipline natatorie come mezzo di formazione fisica e morale della gioventù.
2. L'Associazione può organizzare attività natatorie e/o sportive in generale a carattere sociale a favore di scuole, enti, associazioni e privati cittadini. A tal fine l'Associazione organizza attività, può acquistare costruire e gestire impianti sportivi anche in collaborazione con associazioni, enti e società sia pubbliche che private aventi scopi analoghi o complementari.
3. L'Associazione può acquisire mezzi di trasporto, attrezzature sportive e quant'altro possa servire al raggiungimento dei propri fini.
4. L'Associazione può partecipare, compatibilmente con i dettati legislativi e statutari, nelle associazioni, enti e società sia pubbliche che private che perseguono scopi analoghi o complementari.
5. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive dell'International Olympic Committee (IOC) e dell'International Paralympic Committee (IPC), del Comitato

Olimpico Nazionale Italiano (CONI) del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), delle Federazioni Sportive Internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle discipline sportive associate o degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI cui l'Associazione stessa delibera di aderire.

Articolo 7 – ASSOCIATI E TESSERATI

1. L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato per tutti gli Associati e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

2. Gli "Associati" o "Soci" sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, hanno presentato domanda scritta e questa è stata accettata dal Consiglio Direttivo.

3. I "Tesserati" sono tutti coloro che praticano attività sportiva, agonistica o non agonistica, nel circuito delle manifestazioni organizzate dalle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, cui l'USTN è affiliata. Essi sono soggetti al vincolo sportivo senza necessariamente prendere parte alla vita Associativa in qualità di Soci/Associati. Non sono considerati Associati tutti gli atleti Tesserati presso la Federazione Italiana Nuoto che svolgono attività sportiva (agonistica e non), salvo che abbiano chiesto ed ottenuto dal Consiglio direttivo, avendone i requisiti, l'ammissione all'Associazione.

4. Sono previste le seguenti categorie di Associati:

a. "Ordinari": coloro che hanno chiesto ed ottenuto dal Consiglio Direttivo, avendone i requisiti, di essere ammessi all'Associazione;

b. "Sostenitori": coloro che volontariamente contribuiscono all'Associazione con il versamento di almeno due volte l'ammontare della quota associativa annuale;

c. "Onorari": coloro che abbiano illustrato, con l'eccellenza delle prestazioni atletiche, lo sport natatorio triestino in campo nazionale ed internazionale e coloro che abbiano acquisito particolari meriti nei riguardi dell'Associazione per apporti morali, sportivi o finanziari o che abbiano contribuito in modo rilevante al potenziamento dell'attività e degli impianti natatori. Tale riconoscimento è attribuito dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea degli Associati.

d. "Atleti": coloro che, oltre ad essere "Tesserati", sono ammessi a frequentare i corsi di addestramento promossi dall'Associazione e quelli che svolgono attività sportiva per i colori sociali ed hanno presentato domanda di ammissione all'Associazione.

5. Possono far parte dell'Associazione in qualità di Associati le persone fisiche di maggiore età nel godimento dei diritti civili, senza discriminazioni alcuna per la loro lingua, religione, provenienza, credo politico o orientamento sessuale.

6. Possono far parte dell'Associazione in qualità di "Soci Atleti", anche gli atleti minorenni che rivestano la qualifica di "Tesserati" a norma del comma 3 del presente articolo. L'esercizio dei diritti ed il rispetto dei doveri Associativi spettano ai genitori o comunque a chi ne eserciti la rappresentanza legale.

7. Nel Libro dei Soci sono aperte distinte rubriche per ogni categoria di Associati.

8. La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo: fra tutti gli Associati esiste parità di diritti e doveri e il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli Associati.

9. L'Atto di Tesseramento presso le rispettive Federazioni a cui l'Associazione è affiliata non presuppone l'esistenza del rapporto associativo che deve essere instaurato osservando le formalità indicate nel presente Statuto. Le generalità dei Tesserati devono essere inserite nel 'Libro dei Tesserati', in cui sono elencate distinte rubriche per ogni categoria di Tesserato.

Articolo 8 – AMMISSIONE

1. Possono entrare a far parte dell'Associazione solamente le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una

condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della F.I.N. e dei relativi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano

2. Si accede alla compagine sociale in qualità di Associati "Ordinari", "Sostenitori" o "Atleti" in base a domanda scritta, nella quale il richiedente dichiara di conoscere le norme del presente Statuto e si impegna ad osservarle assieme a quelle emanate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea degli Associati a riguardo dell'attività sociale.

3. La domanda di ammissione come "Socio Atleta" da parte del minore d'età deve essere controfirmata dai genitori o da chi comunque ne esercita la rappresentanza legale. Il rappresentante legale del minore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore nei confronti della Associazione e risponde verso la medesima per tutte le obbligazioni dell'Associato minorene.

4. I nominativi di coloro che hanno avanzato domanda di iscrizione sono vagliati dal Consiglio Direttivo che prende, a suo insindacabile giudizio, la decisione sulla loro ammissione. Solo un'eventuale non ammissione viene comunicata all'interessato in forma scritta entro dieci giorni lavorativi dalla data di presentazione della comanda.

5. Ottenuta l'approvazione del Consiglio Direttivo, ed iscritta la decisione nel 'Libro delle Adunanze e dei Verbali', le generalità dei nuovi Associati saranno inserite nel 'Libro dei Soci', i quali, da tale momento, godono di tutti i doveri e diritti.

Articolo 9 – DECADENZA DALLA QUALITA' DI SOCIO

1. I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a. dimissioni volontarie;
- b. sospensione;
- c. radiazione;
- d. scioglimento dell'Associazione;
- e. cessazione dell'attività sportiva (quest'ultima limitata alla categoria "Atleti").

2. Il Socio radiato non può più essere ammesso.

3. Il Socio che avvia un'azione legale nei confronti dell'Associazione, senza ricorrere preventivamente al Collegio dei probiviri ai sensi dell'art. 18 del presente statuto, decade automaticamente e con effetto immediato, senza necessità di ulteriori comunicazioni, dalla sua qualità di socio.

4. I Soci decaduti sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso.

Articolo 10 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

1. Il Socio che incorre in gravi violazioni dello Statuto, che sia oggetto di provvedimenti disciplinari inflitti dagli organi competenti della Federazione Italiana Nuoto, che presenti documentazione mendace o, comunque, che tenga una condotta non corretta che comprometta il buon nome della Associazione, è sottoposto a provvedimento disciplinare.

2. Tutti i provvedimenti disciplinari, elencati di seguito, sono di competenza del Consiglio Direttivo:

- a. ammonizione scritta;
- b. sospensione: per un periodo massimo di sei mesi dalla qualità di Socio e da qualsiasi attività sociale compreso l'utilizzo delle strutture;
- c. radiazione: adottata con delibera a maggioranza del Consiglio Direttivo informando del provvedimento il Collegio dei Proviviri.

3. Nessun provvedimento disciplinare, ad esclusione della radiazione per morosità, può essere adottato senza che l'interessato sia stato invitato a fornire spiegazioni scritte sui fatti contestati entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione.

4. La morosità per il pagamento del canone sociale e/o altra somma a qualsiasi titolo dovuta, a meno che non sussistano comprovati motivi giustificativi che devono essere esaminati e valutati dal Consiglio Direttivo, è segnalata al Socio per le vie brevi e in assenza di riscontro, contestata con comunicazione. Qualora la morosità si protragga per ulteriori 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione scritta, si applica automaticamente il provvedimento di radiazione.

5. Il Socio può presentare ricorso:

a. al Collegio dei Probiviri, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione avverso i provvedimenti disciplinari indicati alle lett. a) e b) del comma 2 di questo articolo;

b. all'Assemblea Generale avverso il provvedimento disciplinare indicato alla lettera c) del medesimo comma 2. Entro 10 giorni dalla data della comunicazione il Socio può chiedere al Consiglio Direttivo la convocazione dell'Assemblea Generale che deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

6. Tutti i provvedimenti disciplinari sono affissi agli Albi Sociali.

Articolo 11 – DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1. Hanno diritto di voto tutte le categorie di Associati, purché in regola con il pagamento del canone sociale per l'anno in corso ed iscritti nel libro sociale da almeno sei mesi.

2. Il "Socio -Atleta" minore di età ha gli stessi diritti ed obblighi degli altri Associati. L'esercizio del diritto di voto di ogni minore spetta ai genitori o a colui che ne eserciti la rappresentanza legale.

3. I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato. La rappresentanza deve essere conferita con delega scritta e i documenti relativi devono essere conservati dall'Associazione. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee e la stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di un Socio. In caso di Atleti minorenni appartenenti allo stesso nucleo familiare e nei limiti di parentela in linea collaterale di secondo grado (fratelli e sorelle), il genitore o colui che comunque ne eserciti la rappresentanza legale può concedere, ai fini dell'esercizio del diritto di voto, un numero di deleghe corrispondente al numero di minori d'età aventi diritto regolarmente iscritti nell'albo Soci.

4. Ad eccezione dei casi previsti nel comma 5, possono essere eletti alle cariche dell'Associazione tutti gli Associati maggiorenni in regola con il pagamento del canone sociale per l'anno in corso.

5. Incorrono nella sospensione del diritto di voto, nella ineleggibilità alle cariche associative o nella decadenza dalle cariche associative, gli Associati che versino in una delle seguenti condizioni:

a. siano sospesi o abbiano controversie pendenti con l'Associazione;

b. abbiano con l'Associazione rapporti di dipendenza con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato;

c. ricoprano cariche sociali presso altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva;

d. abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi;

e. siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori ad un anno;

f. non abbiano provveduto al rinnovo del pagamento del canone sociale secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Articolo 12 – DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli Associati sono tenuti a corrispondere il canone sociale, il cui ammontare viene stabilito

annualmente dal Consiglio Direttivo e può essere differenziato per ogni diversa categoria di Associati.

2. Gli Associati sono tenuti:

- a. a rispettare le regole contenute nel presente Statuto;
- b. ad osservare le delibere assembleari;
- c. ad osservare le norme emanate dal Consiglio Direttivo.

3. La quota Associativa non è trasferibile.

4. Il canone sociale è valido fino al 31 agosto di ogni anno e deve essere rinnovato, in un'unica soluzione, entro il 30 novembre del medesimo anno e comunque prima della convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio.

Articolo 13 – ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea Generale degli Associati;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente;
- d. Il Collegio dei Probiviri.

2. I membri degli organi elettivi prestano la loro opera gratuitamente e sono rieleggibili.

Articolo 14 – ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Alle sue sedute partecipano i Soci in regola con il pagamento delle quote associative, che non siano soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione e che risultino iscritti da almeno sei mesi nel Libro soci. È ammesso il voto per delega nei limiti di cui all'articolo 11 del presente statuto.

2. L'Assemblea è tenuta presso la Sede sociale o altro luogo indicato nell'avviso di convocazione idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci.

3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante comunicazione postale ordinaria od elettronica, oppure mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella Sede sociale e nei luoghi ove viene svolta l'attività sportiva, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea di prima convocazione e deve contenere, oltre il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, anche l'elenco delle materie da trattare (ordine del giorno) e, se già stabiliti, il giorno, il luogo e l'ora della seconda convocazione.

4. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente in seduta ordinaria o straordinaria.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, da altro membro del Consiglio Direttivo o da altro Socio legittimamente intervenuto ed eletto dalla maggioranza dei voti validamente espressi, esclusi gli astenuti. Il Presidente coordina la discussione dell'ordine del giorno e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Le funzioni di segretario dell'Assemblea sono svolte dal segretario/tesoriere o, in caso di assenza o impedimento, da altro Socio nominato dal Presidente per la singola seduta. In caso di elezione delle cariche sociali sono nominati dai 3 (tre) ai 6 (sei) scrutatori e, nel caso si debba procedere a scrutinio segreto, non possono essere nominati come scrutatori i candidati alle stesse.

6. L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che siano legittimamente sottoposti al suo esame. In particolare:

- a. Approva i bilanci;
- b. Determina il numero dei componenti il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell'Assemblea;
- c. Elege i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
- d. Ratifica le nomine degli Associati benemeriti ed onorari su proposta del Consiglio Direttivo;
- e. Ratifica la nomina del Presidente Onorario;
- f. Delibera sulla relazione del Consiglio Direttivo e su altre questioni che il Consiglio intenda sottoporre all'Assemblea;

- g. Approva su proposta del Consiglio Direttivo, l'utilizzazione di eventuali eccedenze;
- h. Decide sui ricorsi presentati dai Soci contro il provvedimento disciplinare di radiazione come previsto dall'articolo 10.
7. L'Assemblea viene convocata in forma ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Essa è inoltre convocata ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo o metà degli Associati, il cui voto non sia sospeso o che non siano sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione (e salva l'ipotesi di ricorso di cui all'articolo 9), ne facciano richiesta.
8. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
- approvazione e modificazione dello Statuto sociale;
 - atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
 - scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.
9. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
10. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria, non raggiungendo il numero dei voti, saranno rimandate in seconda convocazione e saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli Associati intervenuti, deliberando con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. Per l'approvazione e modificazione dello Statuto sociale occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
12. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati attivi ed iscritti nel libro Soci.
13. In caso di parità di voto, ad eccezione delle delibere relative alle cariche sociali, nelle quali risulta eletto il più anziano di appartenenza all'Associazione, decisivo è il voto del Presidente dell'Assemblea.
14. L'Assemblea, quando regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i Soci anche se non intervenuti o dissenzienti.
15. Di ogni assemblea viene redatto verbale scritto e controfirmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Il verbale è conservato presso la segreteria dell'Associazione nel 'Libro verbali' e sarà a disposizione degli Associati che lo richiedano.
16. Ogni 4 (quattro) anni l'Assemblea Generale in seduta ordinaria provvede al rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri. L'elezione del Consiglio Direttivo avviene con scrutinio segreto a lista aperta. Ogni elettore può esprimere fino ad un massimo di candidati ammessi a far parte del Consiglio Direttivo. Risultano eletti coloro che ricevono il maggior numero di voti fino a copertura delle cariche disponibili. Le candidature devono essere presentate, corredate da una copia di un documento d'identità valido, alla Segreteria dell'Associazione entro e non oltre sette giorni dalla data prevista per l'Assemblea elettiva.
17. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere svolta in collegamento audio/videoconferenza attraverso strumenti di comunicazione a distanza indicati nell'avviso di convocazione dell'assemblea medesima, a condizione che:
- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Articolo 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo cui spetta di mettere in esecuzione i deliberati assembleari e di provvedere all'amministrazione e gestione sociale.

2. Il Consiglio dura in carica 4 (quattro) anni ed è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, che possono essere rieletti.

3. Entro dieci giorni dalla sua costituzione il Consiglio elegge fra i propri componenti:

a. il Presidente;

b. il Vice Presidente;

c. il Segretario/Tesoriere.

4. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a. provvedere all'amministrazione dell'Associazione ed alla conservazione del suo patrimonio, compiendo a tale scopo tutti gli atti necessari ed opportuni;

b. gestire le risorse umane necessarie al funzionamento dell'Associazione, determinandone le condizioni di impiego ed il compenso;

c. adottare provvedimenti disciplinari e sanzionatori;

d. redigere gli eventuali Regolamenti dell'Associazione relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;

e. deliberare, con cadenza biennale, sugli interventi ai Regolamenti dell'Associazione, salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea;

f. redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione annuale dell'Assemblea ordinaria dei Soci entro i termini stabiliti dal presente Statuto;

g. redigere una relazione tecnico-sportiva dell'anno precedente da sottoporre all'Assemblea stessa;

h. fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria;

i. deliberare sulle domande di ammissione quale Associato;

j. provvedere a nominare un Presidente Onorario con funzioni esclusivamente onorifiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

k. attuare le finalità previste dal presente Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci;

l. conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza;

m. nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;

n. impartire tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'Associazione nei limiti dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'Assemblea;

o. stabilire l'importo di tutte le quote e i termini di pagamento;

p. deliberare su ogni argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea, su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;

q. stipulare accordi di pubblicità e sponsorizzazione o quanto possa favorire un miglioramento dell'Associazione;

r. individuare e deliberare quali funzioni di importanza rilevante per l'attività dell'Associazione possano essere esternalizzate per il perseguimento dei fini Associativi.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario, ovvero qualora ne faccia richiesta la metà dei consiglieri, senza formalità. In tal ultimo caso il Presidente, cui spetta comunque la convocazione, dovrà provvedervi entro

dieci giorni dalla richiesta stessa.

6. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere presente la maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti ed a voto palese. Qualora si abbia parità di voti, dirime quello del Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza da un membro del Consiglio direttivo.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel 'Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo'. Il verbale è messo a disposizione presso la Segreteria per la consultazione da parte dei soci. I Soci direttamente interessati possono chiedere il rilascio di copia del verbale, specificando il motivo.

8. Le adunanze del Consiglio Direttivo possono essere tenute anche in collegamento audio/videoconferenza attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale nel relativo verbale.

9. Se, per qualsiasi ragione, nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procede alla integrazione dei componenti mediante la nomina del primo dei candidati non eletti in ordine progressivo. Ove non vi siano candidati, che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, coopta i componenti mancanti con affissione dei nominativi all'Albo. I Consiglieri subentranti decadono dall'incarico alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

10. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo si considera decaduto unitamente al Presidente. In tal caso, è convocata senza ritardo l'Assemblea Generale dei Soci in seduta straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni del Consiglio Direttivo sono svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

Articolo 16 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente deve essere scelto tra i membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea e viene eletto dai Consiglieri nominati.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e come tale impegna la stessa nei confronti degli organi federali e dei terzi in conformità alle deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea degli Associati. Egli presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

In particolare:

- a. provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione;
- b. convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
- c. firma gli atti e ne delega la firma;
- d. convoca l'Assemblea sociale.

3. In caso di sua assenza o impedimento temporaneo il Presidente delega le sue funzioni al Vice-Presidente.

4. Ove il Presidente si renda dimissionario il Consiglio Direttivo deve provvedere alla nomina di un nuovo Presidente al suo interno entro un mese dal ricevimento della relativa comunicazione scritta.

5. Nel caso in cui siano richiesti provvedimenti urgenti a tutela degli interessi dell'Associazione, il Presidente può provvedervi con proprio atto con l'obbligo di sottoporre a ratifica la sua delibera nella prima riunione del Consiglio Direttivo.

6. Gli atti compiuti dal Presidente o da altri amministratori non impegnano l'Associazione verso i terzi e gli Associati se non autorizzati nelle forme prescritte dall'organo sociale competente.
7. Il Presidente dura in carica quattro anni, in linea con il Consiglio Direttivo di cui fa parte, e può essere rieletto.

Articolo 17 – IL SEGRETARIO/TESORIERE

1. Il Segretario/Tesoriere dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l'amministrazione dell'Associazione e si fa carico della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
2. Il Segretario/Tesoriere può essere nominato dal Consiglio anche tra Soci non facenti parte del Consiglio stesso.
3. La carica può essere assunta anche dal Presidente o dal Vice-Presidente.

Articolo 18 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. I Probiviri sono eletti dall'Assemblea e scelti fra gli Associati in regola, che abbiano compiuto almeno il 40° anno d'età e tre anni di anzianità sociale.
2. Il Collegio si compone da uno a tre membri effettivi e da uno a due supplenti eletti dall'Assemblea e durano in carica 4 (quattro) anni. I nominati – se superiori a 2 membri - eleggono il Presidente e le decisioni sono impugnabili dinanzi all'Assemblea straordinaria che decide a maggioranza.
3. La loro funzione è incompatibile con ogni altra carica sociale.
4. Spetta a detto organo di giudicare sulle ipotesi di trasgressione alle norme sociali ad esso deferite da parte del Consiglio Direttivo, nonché sulle denunce e sui ricorsi degli Associati. I suoi giudizi hanno valore vincolante per gli altri organi sociali.
5. In caso di cessazione dell'incarico per dimissioni, od altro motivo, di uno o più dei suoi membri si provvederà alla sostituzione con il primo dei non eletti o con altra persona selezionata dal Presidente e ratificata dal Consiglio Direttivo ove non sussistano candidati non-eletti.

Articolo 19 – DURATA DELL'ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale è annuale ed ha inizio il 1° settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

Articolo 20 – RENDICONTO

1. Il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione deve essere redatto dal Consiglio Direttivo e, successivamente, presentato all'Assemblea Ordinaria degli Associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, nonché depositato presso la Sede sociale, nei quindici giorni precedenti la data fissata per la sua approvazione, per permetterne la consultazione a tutti gli Associati.
2. Il rendiconto preventivo per la stagione successiva viene presentato nella medesima data e dovrà prevedere la copertura finanziaria integrale.

Articolo 21 – PRESTITI, FINANZIAMENTI OD OBBLIGAZIONI

1. Salvo il caso di dover sopperire a temporanee deficienze di cassa, l'Associazione non può contrarre debiti con gli Associati e con i terzi se non con delibera del Consiglio Direttivo, presa con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica.

Articolo 22 – AVANZO DI GESTIONE

1. Tutti gli eventuali avanzi di gestione devono esser impegnati nel potenziamento delle attività sportive e/o del patrimonio sociale.
2. È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 23 – PATRIMONIO SOCIALE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dai beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell'Associazione;
 - b. dai trofei e dalle coppe conquistati nell'attività agonistica;
 - c. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - d. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- a. dalle quote associative;
 - b. da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, la destinazione del Patrimonio segue quanto previsto nell'articolo 2 del presente Statuto.

Articolo 24 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. La qualità di Associato comporta l'adesione integrale al presente Statuto.
2. Per tutto quanto quello non previsto dal presente Statuto, si fa richiamo alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato italiano.
3. Copia del presente Statuto sottoscritto dal Presidente viene depositata presso la sede sociale dell'Associazione.

VISTO: IL PRESIDENTE